

**TRIBUNALE DI PADOVA**

Sentenza del 3 giugno 2006

**Assemblea della comunione – Impugnazione ex art. 1109 c.c. – Irritualità della convocazione  
assembleare – Carenza di interesse ad agire ex art. 1109 c.c..**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE I CIVILE**

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Paola Di Francesco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il  
28/5/2004 al n. 6076/04 R.G., promossa con atto di citazione  
notificato in data 22/5/2004 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di  
\*\*\*\*\*

**DA**

**C.M. N. - C.F. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***

**- attrice -**

rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di  
citazione dagli avv.ti F.S. e T.F. con studio in Padova,  
\*\*\*\*\* ,n. \*;

**CONTRO**

**P.V. - C.F. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***

**- convenuto -**

rappresentato e difeso come da mandato a margine della  
comparsa di costituzione dall'avv. LUIGI PRETE con studio in  
Padova, Via Buzzaccarini, 1/B.

**OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.**

**CONCLUSIONI**

**Dell'attrice**

IN VIA PRELIMINARE: si chiede che il Tribunale di Padova voglia  
sospendere l'efficacia della delibera di cui al verbale  
dell'assemblea del 19 aprile 2004.

IN VIA PRINCIPALE: accertato che l'apparente delibera contenuta nel verbale dell'assemblea di data 19 aprile 2004 è stata presa in violazione del disposto normativo di cui all'art. 1105 comma II e III c.c. ed accertata in ogni caso, per i motivi sopra esposti, l'inesistenza e/o la nullità della stessa, dichiararsi conseguentemente l'inesistenza, nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera medesima.

IN VIA SUBORDINATA: dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della delibera di data 19 aprile 2004 in quanto, per i motivi esposti in narrativa, la stessa risulta gravemente pregiudizievole per la cosa comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1109 I comma n. 1.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Dichiararsi di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate.

#### **Del convenuto**

IN VIA PRELIMINARE-PREGIUDIZIALE: dichiarare l'attrice decaduta dall'azione per violazione del termine di cui al terzo comma art. 1109 c.c..

IN VIA PRINCIPALE: dichiarare cessata la materia del contendere, per acquiescenza del convenuto nel considerare il documento datato 19/4/04, notificato in data 21/4/04, invalido come verbale di assemblea nella considerazione che lo stesso non è lesivo di alcuna posizione giuridica.

IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA: respingere l'impugnazione in quanto illegittima ed inammissibile.

Respingere l'impugnazione ex art. 1109 c.c. per carenza di interesse ad agire.

Spese di causa compensate.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese.

#### Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 22 maggio 2004, M.N.C., premesso di essere comproprietaria della quota indivisa di 1/2 dell'unità immobiliare sita in Terrassa Padovana, catastalmente censita al NCEU del Comune di Terrassa Padovana, foglio n.\*\*\*\*, mapp. \*\*\*\* sub \*\*\*, P.T., cat.

\*\*\*\*/\*\*, cl \*\*\*, vani \*\*\*; foglio n.\*\*\*\* mapp. n. \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* di complessive ha \*\*.\*\*\*.\*\*, proponeva impugnazione avverso la delibera dell'assemblea della comunione adottata il 19 aprile 2004. Chiedeva infatti che, previo accertamento che l' "apparente" delibera contenuta nel verbale dell'assemblea sopra indicata era stata adottata in violazione del disposto di cui all'art. 1105 commi 2° e 3° c.c. e che pertanto essa era affetta da nullità, ne fosse dichiarata l'invalidità, essendo oltretutto la stessa gravemente pregiudizievole per la cosa comune.

Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva preliminarmente la decadenza dell'attrice dall'impugnazione proposta, atteso che il verbale dell'assemblea era stato ad essa notificato il 21 aprile 2004, sicché risultava violato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c. Chiedeva altresì che fosse cessata la materia del contendere, non essendo il verbale in questione valido come verbale di assemblea. In subordine, chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero che la domanda fosse respinta per carenza di interesse ad agire dell'attrice.

Espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 22 febbraio 2006 , sulle conclusioni trascritte in epigrafe, il Giudice istruttore tratteneva la controversia in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

E' noto che ai sensi dell'art. 1109 c.c. "L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione...".

Nel caso di specie, risulta che il verbale dell'assemblea della comunione avente ad oggetto l'immobile indicato in premessa, tenutasi in data 19 aprile 2004 presso lo studio dell'avv. Luigi Prete, è stato notificato all'attrice a mezzo posta in data 22 aprile 2004 (la spedizione a mezzo posta è avvenuta il 21 aprile 2004). Ne deriva che risulta osservato dall'attrice il termine di trenta giorni di cui all'art. 1109 c.c., dal momento che l'atto introduttivo di questo giudizio è stato notificato a P.V. in data 22 maggio 2004 (v. Cass. sez. II 30 -7-2004 n14560 : "L'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, benché ai sensi dell'art. 1137, 3° comma, c.c. debba essere proposta con ricorso depositato nel termine di trenta giorni dalla data dell'adozione o della comunicazione della delibera stessa, deve, tuttavia, ritenersi tempestiva anche quando sia stata proposta con atto di citazione notificato entro il suddetto termine, non rilevando che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente."). Fatta questa premessa, va rilevato in primo luogo che il motivo di impugnazione concernente l'irritualità della convocazione concerne profili di annullabilità della delibera medesima, non vertendosi in ipotesi di nullità (v.

sul punto Cass. sez. un., 7-3-2005, n. 4806). Tale rilievo appare peraltro quasi superfluo, essendo indubitabile che nell'assemblea tenutasi in data 19 aprile 2004 non è stata adottata alcuna deliberazione in ordine alla cosa comune. Si legge anzi nel verbale che "Relativamente ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa stante quanto sopra deciso [da P.V. ] nonché la impossibilità di attuazione degli altri fino al rilascio considerato inoltre che in assemblea partecipa il 50% del capitale, si decide di rinviarli alla prossima assemblea;..." (v. verbale prodotto dal convenuto). Nonostante l'improprietà di alcune delle espressioni utilizzate, risulta dunque evidente che nel corso dell'assemblea in questione non è stata adottata alcuna decisione. Va dunque rilevata la carenza di interesse ad agire ex art. 1109 c.c. in capo all'attrice e, per l'effetto, va respinta la domanda giudiziale proposta da M.N.C. nei confronti di P.V..

Poiché neppure a fronte della chiara linea adesiva del convenuto l'attrice ha desistito dalla prosecuzione del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente addossate dalla stessa, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 6076/2004 R.G. promossa da M.N.C. nei confronti di P.V.,

- rigetta la domanda proposta da M.N.C. nei confronti di P.V.;
- condanna M.N.C. al pagamento in favore di P.V. delle spese di lite, liquidate nella somma di 1.041 euro per diritti e 3.500 euro per onorari, oltre accessori e rimborso forfetario.

Padova, 3 giugno 2006

il Giudice  
dott. Paola Di Francesco